

Servizi Sociali Intercomunali Ambito di Bra



Città di Bra



Comune di Sanfrè



Comune di
Sommariva Bosco



Comune di
Sommariva Perno



Comune di Santa
Vittoria d'Alba



Comune di
Pocapaglia



Comune di
Narzole



Comune di
La Morra



Città di Cherasco



Comune di
Ceresole d'Alba



Comune di
Verduno

DISCIPLINARE “AFFIDAMENTO FAMILIARE”

PREMESSA.....	3
ART. 1 PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 2 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	4
ART. 3 AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO.....	5
ART. 4 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE.....	6
ART. 5 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI NEONATI.....	6
ART. 6 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI DISABILI.....	7
ART. 7 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE A PARENTI.....	8
ART. 8 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA.....	8
ART. 9 AFFIDAMENTO FAMILIARE A “FAMIGLIA COMUNITÀ”.....	8
ART. 10 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI “MAMMA E BAMBINO”.....	9
ART. 11 ADOZIONI DIFFICILI.....	10
ART. 12 PROCEDURA E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	10
ART. 13 SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE.....	12
ART. 14 CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDATARI.....	13
ART. 15 BANCA DATI.....	13
ART. 16 RIMBORSO SPESE.....	14
ART.17 DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ART. 18 TUTELA DELLA PRIVACY.....	15
ART. 19 RINVIO.....	16
ART. 20 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	16
ART. 21 ENTRATA IN VIGORE.....	16

PREMESSA

La legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001 e dalla legge 173/2015, rafforza sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, sia il diritto dello stesso a crescere e ad essere educato nell'ambito di una famiglia definendo le seguenti priorità di intervento:

1. Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia d'origine, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento;
2. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno;
3. Ove non sia possibile l'affidamento, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto;
4. I minori di sei anni possono essere inseriti solo presso una comunità di tipo familiare;
5. Il minore di cui sia stata accertata dal Tribunale per i minorenni la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, ad eccezione di quelle situazioni per le quali la mancanza di assistenza sia dovuta a causa di forza maggiore e sia di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla Legge 149/2001.

La Regione Piemonte, al fine di favorire ulteriormente sul territorio regionale l'istituto dell'affidamento familiare dei minori, attraverso la Deliberazione della Giunta regionale n° 79 – 11035 del 17 novembre 2003, ha voluto rafforzare ed estendere tale istituto come risposta al disagio familiare, in alternativa al ricovero in presidi socio assistenziali, riconoscendo esplicitamente la natura di servizio all'opera svolta dagli affidatari e offrendo precise indicazioni al fine di stabilire una linea di condotta omogenea dei servizi socio assistenziali degli enti locali singoli e/o associati e dei servizi sanitari operanti sul territorio regionale.

Il presente Regolamento rimanda per quanto non esplicitamente contemplato alle *linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari*, così come indicato dalla Regione Piemonte nella Deliberazione della Giunta regionale. n° 79 -11035 del 17 novembre 2003, alle linee di indirizzo per l'affidamento familiare approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni_Province Autonome il 25 Ottobre 2012 (raccomandazione 223.2 che recita: *attivare sperimentazioni “di vicinato solidale” alle famiglie in difficoltà con bambini*), alla legge 173/2015 di ulteriore modifica della legge 184/1983 sul *“diritto alla continuità affettiva del minore”*, nonché alle disposizioni contenute nel *“Patto per il sociale”* approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n. 38-

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

I Servizi Sociali riconoscono l'importanza dell'affidamento familiare e pertanto promuovono iniziative di sensibilizzazione sul territorio, accoglienza e valorizzazione di tutte le disponibilità di persone singole e di famiglie interessate all'affidamento e alle varie forme di aiuto ai minori. Individuano l'affidamento familiare come uno strumento particolarmente importante all'interno dei progetti formulati nei confronti di nuclei che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli.

Ai sensi delle Leggi 184/83, 285/97, 328/2000, 149/2001, 173/2015, della Legge regionale n. 1 dell'8.1.2004, della Deliberazione della Giunta regionale n. 79 – 11035 del 2003, della Deliberazione della Giunta regionale n°38-2292 del 2015, il servizio socio-assistenziale deve prioritariamente porre in essere tutti quegli interventi di sostegno alla famiglia, affinché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore. Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi per realizzare tale condizione, occorre promuovere e favorire il ricorso all'affidamento familiare dei minori, al fine di evitare, per quanto possibile, la loro collocazione in un presidio residenziale.

In conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale Piemonte n. 17/2022, c.d. “Allontanamento zero”, che pone come obiettivo prioritario la tutela del minore nel proprio contesto familiare attraverso percorsi strutturati di sostegno e rafforzamento delle competenze genitoriali, da attivarsi prima di ogni ipotesi di affidamento etero-famigliare.

Il lavoro previsto, programmato e che verrà realizzato sul territorio di competenza, ha come obiettivo prioritario quello di far sì che l'affidamento familiare diventi sempre di più una risorsa per i cittadini, così come previsto dalle leggi, e che trovi riscontri operativi nella comunità locale, coinvolta, attiva e partecipe nella promozione e nella realizzazione di questo intervento.

L'affidamento familiare, in ogni caso, non deve essere considerato come una soluzione definitiva, ma come una tappa di un percorso di crescita del minore e della sua famiglia di origine.

Caratteristica peculiare dell'affidamento familiare è il mantenimento della relazione del minore con la propria famiglia di origine: per i ragazzi e per i bambini questa è un'esigenza importante, anche in situazioni di particolare difficoltà.

I Servizi Sociali per l'attuazione del presente regolamento, collaborano strettamente e con continuità con i servizi sanitari competenti.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un intervento ed una risorsa che può differenziarsi nella sua applicazione concreta in riferimento al progetto che viene formulato, progetto che, ogni volta, si riferisce alle necessità ed ai bisogni di un bambino e della sua famiglia d'origine e che quindi può richiedere interventi specifici.

Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di affidamento familiare:

1. affidamento familiare diurno;
2. affidamento familiare residenziale;
3. affidamento familiare residenziale di neonati;
4. affidamento familiare di inori disabili;
5. affidamento familiare residenziale a parenti;
6. affidamento familiare in situazioni di emergenza;
7. affidamento familiare a “famiglia-comunità”;
8. affidamento familiare di “mamma e bambino”;
9. adozioni difficili.

Sono da considerare inoltre situazioni particolarmente problematiche di minori, quali l'affidamento a rischio giuridico e il sostegno di adozioni di minori superiori a 12 anni e/o portatori di handicap.

ART. 3 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO

Per affidamento familiare diurno si intende un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/ o parziale difficoltà e di appoggio al minore, in alcuni momenti della giornata o della settimana.

La finalità dell'affidamento diurno è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine, che impedisce ai genitori la cura adeguata nei confronti dei propri figli.

L'affidamento familiare diurno è una forma di affidamento nuova sperimentata negli anni, particolarmente importante, perché permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa, offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita. Allo stesso modo l'instaurarsi di relazioni positive tra la famiglia naturale e la famiglia affidataria rappresenta una opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.

L'affidamento diurno prevede le seguenti caratteristiche peculiari:

- ✓ La *vicinanza territoriale*: deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, ecc.);
- ✓ La *regolarità*: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore ed alla sua famiglia;
- ✓ La *continuità*: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie;

- ✓ *L'affiancamento alle figure genitoriali*: gli affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia riconoscendo a questa ultima il proprio ruolo genitoriale a tutti gli effetti.

Ogni famiglia affidataria potrà effettuare contemporaneamente non più di due affidamenti, fatta eccezione per situazioni di fratelli/sorelle.

Per l'affidamento diurno non è obbligatorio il decreto di esecutività da parte del Giudice Tutelare.

Occorre inoltre considerare le seguenti tipologie diverse di affidamento diurno:

- quello educativo, centrato in prevalenza su un obiettivo di inserimento sociale del minore e svolto dal singolo affidatario;
- quello familiare, propriamente detto, con una maggiore valenza affettiva, centrato sulla presenza dell'affidatario singolo nella famiglia affidante come sostegno alla genitorialità oppure del minore presso la famiglia, la coppia, o il singolo affidatario con il coinvolgimento dei membri del nucleo;
- quello di una famiglia ad un'altra famiglia, caratterizzato dall'impegno non di un solo membro, ma di tutto il nucleo nei confronti della famiglia del minore nel suo complesso.

ART. 4 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE

Per affidamento familiare residenziale si intende l'accoglienza di un minore il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, da parte di una famiglia, senza vincoli di parentela, per un periodo definito che preveda la permanenza dello stesso presso l'abitazione degli affidatari ed incontri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli progetti individuali.

La famiglia affidataria favorisce la crescita del minore nonostante le difficoltà della sua famiglia naturale; l'affidamento familiare permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi.

La famiglia affidataria rappresenta quindi una risorsa ed un'opportunità per i minori e i loro genitori e per i servizi: con la sua disponibilità rende possibile la realizzazione del progetto di affidamento familiare, di cui risulta essere uno dei soggetti coinvolti, soggetto che, proprio per la sua dimensione "familiare", risponde in modo opportuno alle esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi, evitando il ricorso all'istituzionalizzazione degli stessi.

Deve essere previsto, per ogni progetto di affidamento, un tempo e una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato.

ART. 5 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI NEONATI

Per i neonati (0-2 anni), che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno offrire una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino, fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine, o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni.

La famiglia affidataria che dà la disponibilità per un neonato deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata e coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le sue risorse affettive. Deve essere capace di compiere il processo di distacco dal bambino, in modo tale che al piccolo si apra una nuova prospettiva, su una linea di continuità, che permetta al bambino di far tesoro delle esperienze positive di attaccamento vissute con gli affidatari.

Gli affidatari di neonati dovranno essere particolarmente supportati dagli operatori del servizio sociale e sanitario competenti in materia e sarà necessario un sostegno e un confronto con gruppi di famiglie affidatarie. Gli affidatari di neonati hanno anche il compito di documentare in modo accurato l'evoluzione del bambino, attraverso relazioni mediche, esami, fotografie: questo materiale potrà poi essere consegnato agli operatori, affinché sia possibile farlo avere alla famiglia che diverrà definitiva per il bambino.

Particolare attenzione dovrà essere posta dalla famiglia affidataria a garantire un totale riserbo circa la situazione del bambino, specialmente nel caso in cui l'affidamento si concluda con l'adozione da parte di un'altra famiglia. Le informazioni da trasmettere devono essere concordate con gli operatori.

Gli affidatari di un bambino neonato dovranno collaborare al programma di incontri del bambino con i genitori naturali ed eventuali parenti, secondo il programma formulato dal servizio sociale, tenuto conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Gli incontri avverranno preferibilmente in un ambiente neutro, individuato a cura degli operatori.

In particolari situazioni, per ragioni di opportunità è preferibile scegliere la famiglia affidataria in una zona diversa da quella in cui risiede la famiglia del minore: in questi casi sarà importante la collaborazione con i vari servizi territoriali competenti.

Vista la delicatezza dell'intervento, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere contemporaneamente più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli).

ART. 6 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI DISABILI

Nel caso in cui il minore in affidamento sia affetto da disabilità accertata (con progetto autorizzato dalla competente commissione multidisciplinare) o da particolari difficoltà relazionali, devono essere garantiti:

- 1 una maggiorazione del rimborso-spese, in considerazione delle specifiche esigenze del minore;
- 2 interventi di sostegno educativo e, se necessario, di assistenza domiciliare;
- 3 prestazioni sanitarie, quali visite specialistiche, sostegno psicologico, trattamenti riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi ed ausili;
- 4 percorso agevolato per l'accesso alle prestazioni sanitarie a favore di minori portatori di handicap in affidamento familiare.

ART. 7 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE A PARENTI

L'affidamento familiare a parenti non è regolamentato dalle leggi in vigore. La disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un'espressione naturale di solidarietà, peraltro indicata dall'art. 433 del Codice Civile. Nelle politiche sociali odierne, caratterizzate da dinamiche relazionali sempre più complesse, dove i rapporti di parentela a volte sono tesi, difficili e conflittuali, e non sempre favoriscono un'adeguata attenzione al benessere psico-fisico dei minori, spesso l'intervento del servizio sociale attiva un processo di mediazione, finalizzato ad aiutare i nuclei familiari ad instaurare e costruire relazioni quanto più positive possibili.

Si ritiene quindi opportuno regolamentare una tipologia di affidamento di fatto utilizzata e considerata importante nei progetti di lavoro e disposta, in alcuni casi, anche dall'Autorità Giudiziaria.

L'affidamento familiare a parenti può essere:

- *senza rimborso spese*, se i famigliari che sono tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice civile, abbiano la possibilità effettiva di provvedervi;
- *con rimborso spese* per le situazioni in cui i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore.

E' indispensabile quindi valutare, nella formulazione del progetto di affidamento familiare a parenti, la loro situazione economica, in base ai regolamenti vigenti all'interno dei Servizi Sociali. Il rimborso spese potrà essere in misura ridotta, tenuto conto del vincolo di parentela.

ART. 8 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

Tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza di una prima accoglienza per minori coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato.

La scelta di questo intervento deve essere praticata solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti significativi e può prevedere in casi eccezionali l'inserimento del minore insieme alla madre presso la famiglia affidataria.

I minori in situazioni di urgenza possono essere accolti solamente da famiglie particolarmente preparate ed esperte.

ART. 9 - AFFIDAMENTO FAMILIARE A "FAMIGLIA COMUNITÀ"

Per famiglia - comunità si intende una famiglia particolarmente motivata e con esperienza che può accogliere e seguire fino a tre minori che necessitano di un allontanamento temporaneo dal loro nucleo d'origine. Si tratta di una famiglia che decide di allargare il proprio spazio di vita ad altri, continuando a costruire il proprio percorso: non è una scelta di tipo lavorativo, un'attività a scopo di lucro, ma una scelta di vita, rispetto alla quale la normale routine quotidiana si adatta e si modifica

per rendere possibile questo impegno e dove almeno uno dei due coniugi continua a svolgere la propria attività lavorativa e professionale.

La famiglia-comunità costituisce un'esperienza di grande significato educativo e sociale e, riconoscendo in positivo il ruolo della famiglia in genere, rappresenta un'importante risorsa per accogliere temporaneamente diversi fratelli o per ragazzini ai quali è opportuno offrire un contesto familiare più allargato, dove la coppia genitoriale garantisce il riferimento a persone adulte, indispensabile per affrontare e superare le loro più o meno gravi carenze affettive ed educative.

La famiglia che sceglie l'esperienza della "famiglia comunità" deve aver fatto un percorso di crescita e di preparazione attraverso diverse esperienze di affidamento e di accoglienza. I due adulti potrebbero essere anche fratelli o comunque non legati da un vincolo di coppia comunemente intesa, stanti i requisiti di adeguatezza educativa e morale. La famiglia comunità non ha personale educativo professionale, in quanto esprime la presa in carico educativa in prima persona. E' possibile tuttavia la presenza di personale di appoggio e ausiliario, sia in rapporto di lavoro, sia volontario per interventi integrativi e di aiuto nelle incombenze quotidiane.

Alla famiglia - comunità viene riconosciuta una maggiorazione del rimborso-spese per ciascun minore accolto, che comprende le spese vive di gestione, i beni strumentali connessi alle esigenze dei minori e le spese relative al personale di appoggio, nonché alla supervisione psicologica ed educativa a favore della coppia.

L'accoglienza per ogni famiglia - comunità è prevista per un minimo di tre minori, a cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, ma non si deve superare il tetto massimo di sei minori. La maggiorazione del rimborso spese parte al momento dell'inserimento del terzo minore, mentre per i primi due minori affidati, si fa riferimento a quanto previsto per l'affidamento residenziale.

Gli ospiti sono minori, anche di età diversa, per i quali prevedendosi una collocazione etero familiare anche prolungata e risultando impraticabili sia il comune affidamento familiare residenziale, sia l'adozione, è necessaria la presenza di figure con funzioni genitoriali stabili ed in numero limitato, al fine di strutturare e consolidare il proprio sé attraverso processi "forti" di identificazione.

La famiglia - comunità vive in normali case di abitazione, dotate di spazi adeguati.

La famiglia - comunità viene dichiarata tale dall'Ente Gestore che insiste nel territorio di residenza della stessa, dopo un attento percorso di conoscenza e di valutazione.

ART. 10 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI "MAMMA E BAMBINO"

E' una forma di affidamento molto preziosa e utile, in quanto permette ad un bambino di crescere vicino alla sua mamma, offre un aiuto importante anche alla mamma che si trova in condizioni di fragilità e pone le basi per una evoluzione positiva del nucleo familiare.

Spesso si presenta la necessità di offrire un ambiente familiare a mamma e bambino, che si trovano a dover affrontare particolari problematiche: necessità per una mamma giovane, inesperta o in difficoltà di imparare a svolgere il ruolo materno, bisogno di protezione, necessità di un ambiente

ricco di relazioni affettive, bisogno per la mamma di dedicare le cure adeguate al bambino prima di cercare un proprio percorso di autonomia, anche economica, oltre che abitativa.

In tutti questi casi il servizio sociale può offrire l'accoglienza da parte di una famiglia affidataria preparata e disponibile a questo particolare specifico intervento.

Il progetto del servizio sociale dovrà in questo caso specificare gli accordi tra la mamma/bambino e la famiglia ospitante. Sarà possibile anche non emettere uno specifico provvedimento di affidamento del bambino alla famiglia ospitante, qualora l'obiettivo primo dell'affidamento sia quello di responsabilizzare la madre nel suo ruolo. In altri casi, ove occorra garantire una situazione di assoluta tutela del bambino – tutela che la mamma non è ancora in grado di garantire – si potrà affidare il bambino alla coppia ospitante.

In questo particolare tipo di affidamento – mamma/bambino – si potrà erogare alla famiglia affidataria in modo cumulativo il rimborso-spese previsto per l'affidamento familiare residenziale di adulto in difficoltà insieme a quello previsto per l'affidamento familiare residenziale di minore. Si terrà anche conto di eventuali redditi della mamma o di altri parenti tenuti a contribuire al mantenimento della donna e del minore.

ART. 11 - ADOZIONI DIFFICILI

Alle famiglie che adottano un minore di età superiore a 12 anni e/o un minore con handicap accertato dalla competente commissione medica dell'ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 della legge n.104/1992, viene erogato un contributo economico mensile equiparato a quello erogato per l'affidamento familiare residenziale.

ART. 12 - PROCEDURA E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Ogni affidamento viene preparato e gestito dall'équipe che ha in carico la situazione.

Le équipe avranno un particolare supporto da parte degli operatori del Centro per le Famiglie, i quali cureranno le iniziative di reperimento e di formazione delle famiglie affidatarie, organizzeranno una banca dati delle risorse disponibili, cureranno gli abbinamenti e supporteranno, ove necessario, l'organizzazione dei singoli affidamenti.

I Servizi Sociali lavorano in stretta integrazione con il comparto sanitario e più precisamente con il Servizio di Psicologia dell'ASL CN2 a ciò incaricati per la formazione e la conoscenza delle famiglie affidatarie, per gli abbinamenti e per la realizzazione dei singoli progetti. Per ogni affidamento il servizio di competenza deve predisporre per iscritto, un **progetto individualizzato**, dove viene indicata:

- L'analisi della situazione familiare e personale del minore e i motivi che hanno indotto la scelta dell'affidamento;
- Gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine;
- Le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento;
- Gli interventi a favore della famiglia d'origine, del minore stesso e degli affidatari;

- La frequenza e le modalità dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
- Il coinvolgimento della famiglia naturale nell'intervento di affidamento familiare diurno, con particolare attenzione al luogo dove lo stesso si realizza e alle finalità del progetto individuato;
- Il rimborso spese mensili che i Servizi Sociali erogheranno agli affidatari, differenziato in base alla tipologia di affidamento realizzato;
- La contribuzione alla spesa da parte della famiglia d'origine, in base alle sue concrete possibilità;
- La periodicità delle verifiche con tutti i soggetti coinvolti.

Gli affidatari devono sottoscrivere un atto formale dove **dichiarano i loro impegni**, che consistono in:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato;
- Mantenere con la famiglia d'origine del minore regolari rapporti, improntati al rispetto e al non giudizio, come concordato con il servizio e/o qualora esistano, come indicato dalle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Prestare particolare attenzione all'evoluzione del minore affidato, specialmente a riguardo delle condizioni fisiche, psichiche, intellettive, assicurargli occasioni ed opportunità di socializzazione, attenendosi alle indicazioni del servizio sociale e tenendo conto di eventuali consigli da parte della famiglia d'origine del bambino;
- Assicurare il massimo riserbo circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia d'origine.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, qualora si tratti di affidamento consensuale, sottoscrivono un atto formale in cui dichiarano il loro consenso al progetto dell'affido e si **impegnano a:**

- Rispettare le regole indicate dal servizio in merito alle modalità di incontro e di rientro del minore;
- Collaborare con il servizio sociale e con la famiglia affidataria per una positiva evoluzione del progetto di affido;
- Contribuire, in base alle proprie possibilità e ai propri doveri, alle spese personali del minore.

Qualora l'affidamento sia disposto dall'Autorità Giudiziaria e non sia consensuale, il servizio sociale si adopererà per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, il consenso e la collaborazione della famiglia d'origine del minore, per un sereno svolgimento del progetto.

Il minore è protagonista del progetto di affidamento. In ogni fase del progetto, a cura del servizio sociale deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e

collabori positivamente al progetto di affido. Se ha già compiuto i dodici anni, **deve** essere sentito, in base alle modifiche introdotte alla Legge 184/83 dalla Legge 149/2001. Se invece il ragazzo è minore di dodici anni, **può** essere sentito.

I Servizi Sociali, attraverso i suoi operatori ed i suoi servizi, **si impegnano a:**

- Riconoscere il grande valore sociale dell'affidamento, valorizzandolo e proponendo momenti di sensibilizzazione, affinché la comunità tutta conosca, rispetti, collabori e sostenga l'affidamento familiare;
- Porsi come punto di incontro tra i vari soggetti coinvolti nel progetto di affidamento con una presenza costante, finalizzata ad offrire un sostegno e un riferimento preciso attraverso il coordinamento di tutte le attività e gli interventi necessari e con un lavoro di mediazione e negoziazione continuo con gli attori e i protagonisti dell'affidamento;
- Erogare alla famiglia affidataria un rimborso spese;
- Garantire una copertura assicurativa per responsabilità civile e verso terzi a favore del minore affidato e della famiglia affidataria;
- Lavorare con la famiglia d'origine per aiutarla a recuperare le sue capacità genitoriali in modo da favorire il rientro del bambino nella sua famiglia;
- Fornire alla famiglia affidataria al momento di inizio dell'affidamento tutti i documenti e le informazioni necessarie al migliore inserimento del minore;
- Rilasciare alla famiglia affidataria una dichiarazione che attesti l'affidamento, affinché la famiglia stessa possa utilizzarla nelle situazioni previste dalle legge;
- Effettuare, almeno ogni sei mesi, un incontro di verifica con tutti i soggetti coinvolti e mandare relazioni semestrali di aggiornamento, come previsto dalla L. 184/84 come modificata dalla L. 149/01 (art. 3), al Giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni;
- Attivare, sostenere e condurre gruppi di auto mutuo aiuto tra famiglie affidatarie.

ART. 13 - SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

Le famiglie o le persone singole disponibili all'affidamento familiare e/o all'affiancamento familiare vengono informate e sensibilizzate sulla tematica attraverso:

- Iniziative di pubblicizzazione e di promozione dell'affidamento familiare/affiancamento familiare che periodicamente verranno avviate sul territorio sia a livello macro che a livello micro;
- Costante collaborazione del servizio sociale con gruppi ed associazioni di volontariato mediante iniziative mirate ad un maggior approfondimento dell'argomento;
- Costituzione di gruppi informativi;
- Collaborazione con altri consorzi socio-assistenziali delle zone limitrofe e della Città di Torino, comune che primo in Italia ha riconosciuto l'affidamento familiare.

La formazione delle famiglie affidatarie e delle famiglie affiancanti avviene attraverso:

- Colloqui individuali con gli operatori;
- Partecipazione a gruppi di sostegno e di formazione per famiglie affidatarie/affiancanti;
- Incontri con altre famiglie che già hanno sperimentato l'affidamento familiare/affiancamento familiare;
- Messa a disposizione da parte della S.O.C. Servizi Sociali di libri, riviste, documentazione di vario genere sul tema "affido", "accoglienza", "affiancamento familiare";
- Momenti di discussione e dibattito su argomenti ed aspetti importanti per la realizzazione dell'accoglienza familiare.

ART. 14 - CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDATARI

Gli affidatari possono essere persone singole, famiglie possibilmente con figli minori, o famiglie-comunità che hanno scelto liberamente e consapevolmente di dare la propria disponibilità a questa forma di volontariato sociale.

Devono possedere buone capacità affettive ed educative, flessibilità e tolleranza. E' necessario inoltre che siano disponibili ad una collaborazione costante con il servizio sociale di riferimento e che siano capaci di accettazione e di profondo rispetto verso la famiglia d'origine del bambino.

Ogni famiglia che offre una disponibilità ha una sua storia e specifiche caratteristiche: proprio l'instaurarsi di una relazione costruttiva con i servizi, potrà far maturare una disponibilità rispondente alle esigenze di minori e delle loro famiglie e dei bisogni esistenti nella comunità locale.

ART. 15 - BANCA DATI

I Servizi Sociali promuovono e pubblicizzano l'accoglienza familiare come intervento significativo che valorizza le risorse della comunità.

I Servizi Sociali, attraverso il proprio *Centro per le Famiglie*, garantiscono il continuo aggiornamento della banca dati inserendo i nominativi e le caratteristiche delle famiglie che hanno offerto la propria disponibilità: ad esse propongono occasioni di confronto e di dialogo, anche a gruppi.

La banca dati dei Servizi Sociali sarà in qualche modo collegata anche con quella degli enti gestori vicini, previo consenso espresso da parte delle persone interessate.

ART. 16 - RIMBORSO SPESE

Il rimborso spese mensile rappresenta un importante sostegno per la realizzazione del progetto di affidamento familiare e deve essere proporzionato all'effettivo impegno ed alle spese sostenute dagli affidatari.

Nelle more dell'assunzione da parte della Regione Piemonte di apposite indicazioni sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio assistenziali, si specifica che, nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio territorialmente competente, valutatane preliminarmente l'opportunità, concorda con essa l'entità e la modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia affidataria. Nel caso di contributo parziale, Servizi Sociali concorre fino a coprire l'importo dell'assegno di base.

Il rimborso spese erogato dai Servizi Sociali deve essere indipendente dalle condizioni economiche degli affidatari (nel caso non siano parenti).

Gli importi previsti sono:

1. affidamento diurno: da un minimo di 50 euro ad un massimo di 250 euro per ogni minore affidato

2. affidamento familiare residenziale: 500 euro mensili

3. affidamento familiare di neonati: 600 euro mensili

4. affidamento familiare di minore disabile: l'importo di 500 euro mensili viene maggiorato in percentuale, fino al massimo del 100%, in base alle esigenze del minore, esigenze che devono essere documentate e motivate nell'ambito del progetto di affidamento. Si deve tenere conto che l'eventuale indennità di frequenza o l'indennità di accompagnamento spetta alla famiglia affidataria.

Per i minori di anni superiori a 12 in situazioni particolarmente compromesse e/o in condizioni di handicap gravi che necessitano di adozione, perché privi di riferimenti familiari propri, nei casi in cui questo intervento rappresenti una garanzia per la realizzazione positiva del progetto di adozione, potrà essere corrisposto un contributo pari a 500 euro.

5. affidamento familiare a parenti: 300 euro. Si deve in questo caso tenere conto delle condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti, oltre che della eventuale contribuzione dei genitori esercenti la potestà. L'affidamento familiare a parenti può essere anche **senza** rimborso spese, quando ciò non ostacoli la realizzazione del progetto a favore del minore.

6. affidamento familiare in situazione di emergenza: 500 euro mensili

7. affidamento familiare a famiglia-comunità: 700 euro mensili, dal momento dell'inserimento del terzo minore, mentre per i primi due minori affidati viene corrisposto il rimborso previsto per gli affidamenti familiari residenziali. Se si tratta di un minore disabile, può essere prevista una maggiorazione fino ad un massimo del 100%

8. affidamento familiare di mamma e bambino: il contributo previsto può sommare la quota di 500 euro prevista per l'affidamento familiare residenziale di minore a quella prevista per l'affidamento familiare di persona adulta in difficoltà. Si deve tenere conto della eventuale partecipazione economica da parte della mamma o di altri parenti tenuti a provvedere.

9. affidamento minori a rischio giuridico: 500 euro mensili.

I diversi contributi previsti ad eccezione di quelli previsti per le famiglie affiancanti e per i tutor, a titolo di rimborso spesa, possono essere suscettibili di aumenti o diminuzioni del 30%, 60% o del 100% in caso di particolari situazioni documentate e chiaramente specificate nel progetto di affidamento. L'aumento o la diminuzione possono anche essere riferiti a periodi limitati.

ART.17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per i minori che al *compimento del diciottesimo anno* di età si trovino in affidamento familiare residenziale a terzi e per i quali il progetto non sia ancora giunto a conclusione, si prevede che, su specifica proposta, che ne contenga le dovute motivazioni da parte dell'équipe del Centro di Accoglienza Primaria competente e recepito il consenso del ragazzo, sia possibile effettuare una proroga dell'intervento per un periodo di tempo che dovrà essere *definito* ed indicato nella stessa proposta di prosecuzione.

I Servizi Sociali si impegnano a favorire e a sostenere i *gruppi di famiglie* affidatarie/affiancanti e le associazioni di famiglie nelle loro più svariate forme, riconoscendole come importanti interlocutori e ponendosi nei loro confronti in un rapporto costruttivo e dialogico. S'impegnano altresì a promuovere *gruppi di auto aiuto* per i nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e per quelli che stanno vivendo un'esperienza di affidamento familiare.

I Servizi Sociali aderendo al Coordinamento Nazionale Servizi Affidi riconoscono nel coordinamento nazionale un'occasione significativa di scambio e di confronto con tante diverse realtà in ambito nazionale.

In relazione alle risorse disponibili, verranno promosse e sostenute indagini conoscitive, follow-up, studi e pubblicazioni sull'argomento, al fine di dare un contributo anche sul piano teorico-culturale.

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. Al presente avviso è allegata l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG.UE. n. 679/16, a cui si rimanda. Il titolare del trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Bra nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

In tutti i casi in cui il presente Disciplinare citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

ART. 20 - PUBBLICITÀ

Copia del presente Disciplinare, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria dei Servizi Sociali intercomunali di Bra e sarà inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Bra.

ART. 21- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Disciplinare – emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – entra in vigore dall'esecutività della Deliberazione di approvazione.

Nel disciplinare all'art 16 - rimborso spese per affidamento familiare di minore disabile- c'è scritto che il rimborso potrà essere corrisposto un contributo maggiore in rapporto alle specifiche esigenze dei ragazzi. Lo lasciamo così? o forse si può togliere lasciando 500 euro?

.